



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 104 del 06/04/2017

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE PER LA CONSULTAZIONE DIRETTA DA PARTE DELLA DIA DEI DATI ANAGRAFICI, PER VIA TELEMATICA, PER LO SVOLGIMENTO DEI PROPRI COMPITI ISTITUZIONALI. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.

L'anno duemiladiciassette il giorno SEI del mese di APRILE alle ore 12,20 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Dott.	Adamo Coppola	Vice Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
Sig.	Francesco Crispino	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore
Sig.	Massimo La Porta	Assessore

Risultano assenti : / /

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.



Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Proponente: Sindaco

OGGETTO: Autorizzazione per la consultazione diretta da parte della D.I.A, dei dati anagrafici, per via telematica, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali - Approvazione bozza di Convenzione.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che vieta alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici e che esclude da tale divieto a *“le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine”*;

Visto l'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui *“al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”*;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che dispone :

“1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto”;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , che prevede che *“nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.”*;

Considerato che la Direzione Investigativa Antimafia (di seguito D.I.A.) - centro operativo di Salerno, ha chiesto di attivare un collegamento telematico con l'anagrafe comunale, in modo da poter consultare i dati in tempo reale;

Dato atto che le disposizioni del CAD non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale;

Considerato che l'accesso alla banca dati dell'anagrafe comunale consente una maggiore efficienza ed efficacia, nonché raccolta tempestiva delle informazioni, dell'attività di pubblica sicurezza, oltre ad una semplificazione dell'attività degli uffici comunali;

Visto l'articolo 62 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha istituito l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che subentra ai sistemi informativi dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e che ha la finalità di costituire una nuova banca dati nazionale e la progressiva migrazione nell'ANPR delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero;

Ritenuto, in attesa del completamento dei progetti sopra descritti, di aderire alla richiesta, approvando lo schema di convenzione, allegato al presente atto, che regola le modalità di accesso e consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe comunale;

Considerato che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 28.12.2000 n. 445, stante l'abrogazione del 2° e 3° comma dell'art. 37 DPR 30/5/1989 N. 223 il collegamento tramite terminale con l'anagrafe comunale non necessita più della preventiva autorizzazione del Ministero dell'Interno;

Dato atto che al momento non risulta esistere alcuno schema già approvato dal Garante (secondo la previsione dell'art. 54 del D.Lgs. n. 196/2003 sopra citato), e quindi si può fare genericamente riferimento alle varie pronunce intervenute negli ultimi anni a cura del Ministero dell'Interno e del Garante per la privacy;

Visto il testo della risposta a quesito formulato al Ministero dell'Interno (in www.servizidemografici.interno.it), secondo cui “nelle more (dell'adozione delle ‘convenzioni tipo’, da approvarsi sentito il Garante, ai sensi del citato art. 54 del decreto legislativo n. 196/2003)”, debbono trovare applicazione le “disposizioni previste dal regolamento anagrafico di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 223/1989, nonché dall'art. 2 della legge n. 63/1993, che estende la possibilità di attivare collegamenti telematici con gli uffici anagrafici comunali da parte di soggetti che svolgono attività di pubblica utilità, per il perseguimento dei propri fini istituzionali”;

Visto che il Garante per la protezione dei dati personali, in risposta ad una nota inviata da un'amministrazione comunale su uno schema di convenzione per l'accesso per via telematica da parte della locale stazione dell'arma dei Carabinieri all'anagrafe della popolazione del Comune, ha precisato che “la legge sulla protezione dei dati personali non ostacola la consultazione per via telematica degli atti anagrafici da parte delle forze dell'ordine”, ritenendo come “la normativa sugli atti anagrafici (D.P.R. 223 del 1989) regoli in modo specifico la consultazione dei medesimi atti da parte degli appartenenti alle forze dell'ordine, consentendo a queste ultime di accedere direttamente all'ufficio anagrafe e di consultare gli atti anagrafici anche mediante terminali”;

Ritenuta, pertanto, l'ammissibilità, in linea generale, della consultazione diretta dei dati anagrafici per via telematica, nel rispetto delle condizioni suesposte ed a quelle ulteriori previste dalle norme vigenti, tra cui la verifica della qualifica soggettiva dei richiedenti e della motivazione di pubblica utilità da essi perseguita; la garanzia del tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione dei dati; l'individuazione quale soggetto titolare del trattamento della struttura abilitata all'accesso dei dati; il divieto di riproduzione dei dati anagrafici e di loro utilizzazione per fini diversi da quelli d'istituto;

Ritenuto, conseguentemente, nelle more dell'approvazione della convenzione-tipo da parte del Ministero competente, di definire le linee guida cui attenersi ai fini della stipulazione delle singole convenzioni per l'accesso telematico alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, incorporate in apposito schema;

Visto lo Statuto Comunale,

Visto l'art. 48 del D. Lgs. N. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale;

Dato atto che trattasi di provvedimento di ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l), del D.Lgs. N. 267/2000;

DELIBERA

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- di fornire alla Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A. Centro operativo di Salerno) il servizio di consultazione diretta dei dati anagrafici, per via telematica, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
- di approvare l'allegata bozza di convenzione, della durata triennale ,disciplinante le modalità di consultazione ed interrogazione, per via telematica, dei dati anagrafici, nonché gli obblighi ed i diritti delle parti, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di incaricare il Responsabile del Servizio CED e il responsabile del Settore Servizi Demografici per le operazioni di collegamento, di istruzione e di concessione delle credenziali per l'accesso alla banca dati anagrafica, nei limiti imposti nella Convenzione;
- Precisare che, preliminarmente all'attivazione della consultazione on-line, l'autorità di pubblica sicurezza che sottoscrive la convenzione comunicherà le generalità delle persone che saranno abilitate all'accesso ai sensi dell'art. 37 del DPR 223/1989, le quali dovranno rispettare le misure di sicurezza previste dall'all.B del D.Lgs. n. 196/2003. La comunicazione avverrà mediante l'allegato 2), che si approva.
- Dare atto che la convenzione dovrà essere pubblicata nel sito internet comunale ai sensi del D.Lgs. 33/2013 in "Amministrazione trasparente"
- Trasmettere alla Prefettura di Salerno, Ufficio Territoriale del Governo, copia del presente atto
- Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

Firma del proponente
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio demografico

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.

Data *2 marzo 2017*

*Il Responsabile del servizio
f.to Margherita Feniello*

SCHEMA DI CONVENZIONE tra il Comune di Agropoli e la D.I.A. - centro operativo di Salerno - per il collegamento informatico con la Banca Dati Anagrafica della popolazione residente, ai sensi dell'art. 58 del Codice dell'Amministrazione Digitale approvato con D.L. 07/03/2005 n.82.

Vista la Legge 24.12.1954 n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, in particolare così come modificata dall'art. 2 quater della Legge 28.2.2001 n. 26 in tema di Indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall'art. 1 novies della Legge 31.5.2005 n. 88 in tema di Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA);

Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente" ed in particolare l'art. 37 che mentre vieta alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici, esclude da tale divieto "le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza";

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 43 che stabilisce che "al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali";

Vista la circolare del Ministero dell'Interno del 25 febbraio 2002, n. 3;

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 54 che prevede che "nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53 e l'art. 62 che considera di rilevante interesse pubblico la tenuta dei registri anagrafici e di Stato Civile.";

Visto il D. Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 50, l'art. 58 e l'art. 62;

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22.12.2011 n. 14.

Viste le nuove linee guida per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni giugno 2013 v. 2,0;

CONSIDERATO:

1. che alla data odierna l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza con le quali il Ministero dell'Interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente, svolge la funzione di interscambio di informazioni con limitati enti pubblici nazionali;

2. che allo stato attuale dei processi di integrazione e di aggiornamento delle banche dati delle Pubbliche amministrazioni e dei gestori pubblici servizi, l'interconnessione telematica tra le stesse assume un aspetto rilevante;
3. che le informazioni devono essere acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO TRA:

il Comune di Agropoli, piazza della Repubblica n. 3, codice fiscale 00252900659, rappresentato da _____, Responsabile del Settore Servizi Demografici, commercio, attività economiche e produttive, quivi domiciliata per la carica in Piazza Della Repubblica n. 3, tel. 0974827417 la quale agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;

e
la D.I.A. - Direzione Investigativa Antimafia - Centro Operativo di Salerno, nella persona del comandante pro tempore (o altro) _____, nato a __ il _____ e residente a _____, C.F. _____ il quale agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente medesimo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- che la Direzione Investigativa Antimafia (di seguito D.I.A.) ha chiesto di attivare un collegamento telematico con il Comune di Agropoli per l'accesso alla banca dati anagrafica della popolazione ivi residente del Comune, ai sensi dell'art. 37 del DPR 30/5/1989 n. 223 ed ai sensi dell'art. 18 e ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs del 13/4/199 n. 112
- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____ si approvato lo schema di convenzione che regola le modalità di accesso dello stesso e la consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe comunale;

CIÒ PREMESSO

ed intendendo che quanto sopra esposto in premessa formi parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

La presente Convenzione autorizza e disciplina la consultazione della banca dati dell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Agropoli da parte della Direzione Investigativa Antimafia (di seguito D.I.A.) e da soggetti da essa all'uopo incaricati;

Il Comune si impegna ad autorizzare l'accesso alla banca dati informatizzata degli archivi anagrafici nei confronti della D.I.A.

La D.I.A., altresì, si impegna a svolgere l'attività di consultazione della banca dati secondo le modalità stabilite nella presente convenzione, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia anagrafica, di protezione dei dati personali e di utilizzabilità dei dati pubblici.

Art. 2

Soggetti abilitati all'accesso e modalità.

Con la stipulazione della presente convenzione, il Comune autorizza la suddetta D.I.A. ad accedere per via telematica alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente;

Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti in forza della presente convenzione, agli effetti del codice approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è il Comandante pro-tempore (o altro).

Le parti convengono di assegnare alla D.I.A. n. ____ (____) accessi alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, utilizzabili dagli operatori individuati dal Comandante pro-tempore (o altro) in seno agli appartenenti alla suddetta D.I.A. in organico al comando stesso. La D.I.A. si impegna a dare comunicazione al Comune, entro quindici

giorni dalla stipulazione della presente convenzione o da ogni successiva loro variazione, delle generalità degli operatori assegnatari degli accessi.

Per ogni accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, il Comune si impegna a dotare la D.I.A. di una credenziale di autenticazione, composta da un codice di identificazione (username) associato ad una parola chiave riservata (password).

L'assegnazione/disabilitazione delle credenziali agli operatori abilitati ad accedere alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente costituisce prerogativa del Comandante pro-tempore (o altro).

Ai fini dell'uso, delle modalità di composizione e della custodia delle credenziali di autenticazione, gli operatori devono attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali definite ai sensi del codice approvato con D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. La D.I.A. si impegna ad inserire nel proprio documento programmatico per la sicurezza, il trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente convenzione e ad impartire le opportune istruzioni operative agli incaricati del trattamento.

Art. 3

Designazione responsabile e incaricati per l'autorizzazione all'accesso.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la D.I.A. nomina il proprio responsabile del trattamento dei dati. Questi avrà il compito di identificare e nominare formalmente gli operatori incaricati al trattamento ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo e di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal titolare.

Si impegna, altresì, a informare gli incaricati sulle norme relative all'accesso alla banca dati e su quanto stabilito dalla presente convenzione, impartendo, ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

Art. 4

Ambito oggettivo dell'accesso.

Le parti si danno atto che la D.I.A. è abilitata ad accedere ai dati anagrafici del Comune relativi agli individui, alle composizioni familiari ed ai documenti relativi alle persone fisiche iscritte nell'anagrafe.

La D.I.A. si impegna, altresì, a trattare i dati anagrafici di cui al comma precedente in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza delle informazioni individuali ed in relazione alle proprie esigenze istituzionali, nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati.

La D.I.A. prende infine atto del divieto di riprodurre i dati contenuti nell'anagrafe del Comune o di comunicarli, diffonderli o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati dalla presente convenzione ed, in particolare, del divieto di trattenere alcun dato onde evitare duplicazioni dell'anagrafe.

La banca dati anagrafica messa a disposizione per la consultazione viene aggiornata settimanalmente e quindi il dato anagrafico aggiornato è disponibile la settimana successiva alla sua variazione.

Art. 5

Misure di sicurezza.

Sono abilitati ad accedere alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente del Comune esclusivamente gli operatori individuati dal Comandante pro tempore (o altro) della D.I.A., facendo uso della propria credenziale di autenticazione, che è incedibile, anche temporaneamente.

Gli accessi alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente saranno abilitati in sola lettura e le relative postazioni dovranno essere ubicate in luogo non accessibile al pubblico.

E' comunque fatto divieto all'operatore abilitato all'accesso di lasciare incustodita la postazione in parola a collegamento attivo.

In conformità alle "prescrizioni a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafi" impartite il 6 ottobre 2005 dal Garante per la protezione dei dati personali, la DIA prende atto che il Comune adotterà le misure necessarie per consentire il tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione di dati presso le postazioni di lavoro di cui alla presente convenzione e da parte degli operatori parimenti identificati, monitorando eventuali utilizzi impropri ed accessi multipli, realizzati utilizzando una stessa chiave di accesso presso più postazioni di lavoro.

Art. 6

Titolare della banca dati e del trattamento.

Il Comune di Agropoli è titolare della banca dati anagrafica e responsabile della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche. La D.I.A. è titolare, ai fini della normativa in materia di Privacy, del trattamento dei dati anagrafici acquisiti e, responsabile dell'utilizzo e della riservatezza dei medesimi nonché della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.

Ai sensi dell'art. 58, comma 1, del CAD D.lgs 82/2005, il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato medesimo.

La D.I.A. pertanto s'impegna a non cedere a terzi i dati cui accede attraverso la presente convenzione.

Art. 7

Responsabilità.

La D.I.A. esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che il primo subisse in occasione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente in dipendenza di interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione o nella trasmissione dei dati, o per qualsiasi altro evento comunque verificatosi.

L'uso dei dati oggetto di consultazione rientra nella piena ed esclusiva responsabilità della D.I.A. restando il Comune estraneo da ogni responsabilità verso terzi dipendente dall'uso medesimo.

Art. 8

Durata.

La presente convenzione ha durata di anni tre decorrenti dalla data della presente e potrà essere rinnovata previo provvedimento espresso.

Si intenderà decaduta qualora durante il periodo di validità divenisse operativo il sistema dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e che garantisca l'accesso alla (forza dell'ordine).

Art. 9

Risoluzione.

Il Comune si riserva la facoltà di disporre la risoluzione della presente convenzione nel caso in cui fossero disattese le obbligazioni in essa convenute, mediante semplice comunicazione raccomandata. Qualora l'inadempimento non si appalesasse irrimediabile, la risoluzione potrà essere pronunciata previa diffida, impartita ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Comune potrà recedere dalla presente convenzione, con le stesse modalità di cui al comma 1, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per il sopraggiungere di disposizioni normative che ostassero alla prosecuzione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente in essa contemplato.

Art. 10

Foro competente.

Per la definizione di controversie di qualsiasi natura che non si siano potute definire in via amministrativa è esclusa la competenza arbitrale e competente a giudicare sarà il foro di Vallo della Lucania

Art. 11

Oneri economici.

La consultazione della banca dati è fornita gratuitamente dal Comune tramite collegamento al sito istituzionale dell'Ente .

Art. 12

Disposizione di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia, in particolare a quelle relative all'ordinamento dell'anagrafe della popolazione residente ed alla tutela della riservatezza dei dati personali tempo per tempo vigenti.

Dovranno, in particolare, essere osservate le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, n. 2 del 25 febbraio 2002.

Art. 13

Disposizioni fiscali.

La presente convenzione è esente dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni; essa è, altresì, esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata B al d.p.r. n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto.

Agropoli, lì

Per il Comune di Agropoli

Per la/il (forza dell'ordine)

Richiesta di abilitazione all'accesso via Web all'Anagrafe della popolazione

L'ENTE
SEDE DELL'ENTE
RAPPRESENTATO DA
NELLA QUALITA' DI

comunica i dati del soggetto che deve essere autorizzato alla visualizzazione dei dati essenziali della persona

CODICE FISCALE	
COGNOME	
NOME	
DATA DI NASCITA	
LUOGO DI NASCITA	
UFFICIO DI APPARTENENZA	
QUALIFICA	
E-MAIL	
TELEFONO	

e dichiara riguardo alla sicurezza del posto di lavoro su cui si effettueranno le visure quanto segue (indicare con una x le condizioni rispettate)

<input type="checkbox"/>	POSTAZIONE SI TROVA IN LUOGO NON ACCEDIBILE DAL PUBBLICO
<input type="checkbox"/>	LA POSTAZIONE E' SEMPRE PRESIDATA
<input type="checkbox"/>	PRESENZA DI SCREEN SAVER CON PASSWORD PER PROTEZIONE POSTAZIONE DURANTE L'ASSENZA DEGLI OPERATORI AUTORIZZATI
<input type="checkbox"/>	GLI UFFICI IN CUI E' UBICATA LA POSTAZIONE SONO DOTATI DI IMPIANTO ANTIINTRUSIONE

dichiara inoltre che l'accesso alle visure anagrafiche avverrà soltanto per i seguenti fini:

e che le credenziali di accesso assegnate non verranno comunicate o cedute anche temporaneamente a terzi.

Si impegna altresì a comunicare la cessazione della persona indicata per la sua eliminazione dall'elenco delle persone autorizzate

Data

Il Rappresentante di _____
(timbro e firma per esteso)

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L' ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 12.04.2017

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 12.04.2017

Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe